

SOMMARIO

TITOLO I – I PRINCIPI.....	4
ART. 1 - PROFILI ISTITUZIONALI	4
ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ	4
ART. 3 - COMPETENZE DEL SINDACO.....	5
ART. 4 - TUTELA DEGLI ANIMALI	6
TITOLO II ---DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	7
ART. 5 – DEFINIZIONI	7
ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE	8
ART.7 - ESCLUSIONI.....	8
ART.8 -ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE.....	9
TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
ART.9 – DETENZIONE DI ANIMALI.....	10
ART.10 – ANIMALI DI PROPRIETÀ NELLE CASE DI RIPOSO	11
ART.11 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI	11
ART.12 - ANIMALI DA COMPAGNIA.....	13
ART.13 - ANIMALI PERICOLOSI	13
ART.14 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA	14
ART. 15 - ABBANDONO DI ANIMALI	14
ART.16 - DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA	15
ART.17 - TRASPORTO DI CANI O DI ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI.....	15
ART.18- AVVELENAMENTO DI ANIMALI	15
ART.19 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	16
ART.20- DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI	16
ART.21 -DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	17
ART. 22 - SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L’UTILIZZO DI ANIMALI	17
ART 23- ESPOSIZIONE DI ANIMALI	20
ART.24.- SMARRIMENTO, RINVENIMENTO, AFFIDO.....	20

ART.25 - FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI ANIMALI.....	20
ART.26 - PET-THERAPY	20
ART 27.-ALLEVAMENTO E VENDITA.....	21
ART. 28 - INUMAZIONE DI ANIMALI.....	22
TITOLO IV – CANI.....	23
ART.29 - ANIMALI DA AFFEZIONE	23
ART.30 -ANAGRAFE REGIONALE CANINA.....	23
ART.31 - MODALITÀ PER CESSIONE O PERDITA DELLA PROPRIETÀ DEGLI ANIMALI	24
ART. 32 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI.....	25
ART. 33- DIMENSIONI DEI RECINTI E/O TERRAZZE	25
ART. 34- GUINZAGLIO E MUSERUOLA	26
ART.35 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE, LUOGHI PRIVATI	26
ART.36 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI.....	26
ART. 37 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI (BAR, RISTORANTI), NEGLI UFFICI E NELLE SPIAGGE.....	26
ART.38–OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ED IGIENE DEI LUOGHI FREQUENTATI DAI CANI	28
ART.39 - CENTRI DI ADDESTRAMENTO-EDUCAZIONE.....	28
ART. 40- ADOZIONE E STERILIZZAZIONE.....	29
ART. 41 - CANE DI QUARTIERE O LIBERO ACCUDITO	29
ART. 42 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBO A CANI RANDAGI	30
ART. 43 - COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE REGistrate E RICONOSCIUTE	30
TITOLO V – GATTI.....	32
ART. 44- DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO.....	32
ART. 45- TUTELA DEI GATTI LIBERI	32
ART. 46- CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTARI/E	32
ART.47- COLONIE FELINE.....	33
ART. 48 - ALIMENTAZIONE DEI GATTI	33
TITOLO VI – PICCOLA FAUNA.....	34
ART.49 - TUTELA DELLA PICCOLA FAUNA	34
TITOLO VII – VOLATILI.....	35

ART. 50 - DETENZIONE DI VOLATILI ORNAMENTALI	35
ART. 51 - DETENZIONE DI ANIMALI ACQUATICI.....	36
ART. 52 – CONTROLLO DEI COLOMBI LIBERI URBANI	36
TITOLO VIII – EQUIDI	38
ART. 53 – EQUIDI	38
TITOLO IX – ANIMALI ESOTICI	40
ART. 54 – ANIMALI ESOTICI.	40
ART. 55 - TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI.	40
TITOLO X° DISPOSIZIONI FINALI	42
ART.56 - ISTITUZIONE NUCLEO DI VIGILANZA E COORDINAMENTO AREE.....	42
ART. 57 - SANZIONI	42
ARTICOLO 57 BIS - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI.....	43
ART. 58 - COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI.....	43
ART.59 - INCOMPATIBILITÀ E RINVIO DINAMICO	44
ELENCO NON ESAUSTIVO LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO	45

TITOLO I – I PRINCIPI

ART. 1 - PROFILI ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Sciacca, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi:
 - a. promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente;
 - b. riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e può adottare provvedimenti per la loro tutela;
 - c. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
 - d. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali;
 - e. tutela la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Sciacca, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudire e la cura degli animali;
2. il Comune di Sciacca opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. il Comune di Sciacca, valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali;
4. il Comune di Sciacca, in base all'art. 32 della Costituzione Italiana nel sancire la tutela della salute come "diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività", promuove ogni opportuna iniziativa tendente ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità e di globalità atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce un diritto fondamentale sia per l'uomo che per gli animali;

5. il Comune di Sciacca, anche in collaborazione con le Associazioni animaliste di volontariato zoofile ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso;
6. il Comune di Sciacca, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali;
7. il Comune di Sciacca contrasta, altresì, ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra specie umana e quella animale.

ART. 3 - COMPETENZE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, sulla base del dettato dell'art. 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:
 - a. in applicazione della Legge 11/2/1992 n.157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale;
 - b. nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di tutela verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili e nocive, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune;
 - c. riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie;
 - d. provvede alla vigilanza ed il controllo sugli adempimenti di propria competenza previsti dalla legge regionale 3 luglio 2000 n.15 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle specifiche norme di tutela del benessere degli animali, con personale adeguatamente formato e motivato;
2. in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, è attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale

protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi;

3. le norme del presente regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco, per comprovati motivi di necessità e d'urgenza, mediante l'adozione di specifiche ordinanze.

ART. 4 - TUTELA DEGLI ANIMALI

1. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato;
2. il Comune sanziona ogni manifestazione di maltrattamento, violenza e sevizie verso tutte le specie animali;
3. il Comune provvede ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dalla L.R. N.15/2000, dalle norme vigenti e da specifiche ordinanze Sindacali non abrogate;
4. il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

TITOLO II ---DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 – DEFINIZIONI

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e specie di animali da affezione di cui alla Legge 201/2010, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà;
2. la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche e/o comunque vaganti di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157;
3. Nel presente Regolamento vengono, per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:
 - a. animale da compagnia o da affezione: è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da PetTherapy, da riabilitazione. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia o da affezione;
 - b. "Albo Regionale Volontariato": è l'albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, ai sensi dell'art.19 della L.R. N.15/2000;
 - c. "Servizio Veterinario": è il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale;
 - d. "proprietario": è colui che possiede, a qualsiasi titolo, l'animale anche come detentore temporaneo;
 - e. "Gatto libero": è il gatto che vive in libertà, spesso assieme ad altri gatti;
 - f. "Colonia felina": è il gruppo di gatti liberi, in numero non inferiore a 3, che frequentano abitualmente lo stesso luogo aperto al pubblico;
 - g. "Organi di vigilanza": sono coloro che sono incaricati di far rispettare il presente regolamento;
 - h. "Attività commerciali": sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia i negozi di vendita animali ed i

depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private;

- i. “Allevamento di animali da compagnia”: per quanto riguarda cani e gatti, è la loro detenzione, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli l’anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per “attività di allevamento” si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale;

ART.7 - ESCLUSIONI

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano nei seguenti casi ed in ogni altro caso regolato da specifiche disposizioni normative:
 - a. alla detenzione di animali del genere zootecnico anche se detenuti per motivi ludici o sportivi;
 - b. alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali autorizzati a scopo di commercio, di produzione di alimenti o di ripopolamento da reddito o ad esso connesse (allevamenti zootecnici industriali e rurali);
 - c. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
 - d. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e. catture di animali secondo programmi di contenimento di alcune specie o di trasferimento a scopo di ripopolamento;
 - f. disinfestazione per il controllo di insetti e acari nocivi ad opera di enti pubblici (secondo programmi prestabiliti o secondo necessità) o da privati (negli spazi di proprietà ed in base a proprie esigenze);

- g. derattizzazione per il controllo di popolazioni murine ad opera di enti pubblici (secondo programmi prestabiliti o secondo necessità) o da privati (negli spazi di proprietà ed in base a proprie esigenze);
- h. quanto previsto nell'art.7 comma 1 lettera f e g deve essere svolta nel pieno rispetto di quanto indicato dall'art.18.

ART.8 -ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE ED ENTI DI PROTEZIONE ANIMALE

1. Gli Enti, e Associazioni protezionistiche ed animaliste, sia quelle iscritte all'Albo regionale che quelle non iscritte all'Albo regionale ma riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere della popolazione degli animali urbanizzati ed i rapporti fra uomo ed animale, nel rispetto delle normative vigenti;
2. il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, nell'ambito dello stanziamento del bilancio;
3. per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge 14.08.1991 n.281 e dalla Legge regionale 03.07.2000 n.15, il Comune può provvedere direttamente o in convenzione con enti privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.9 – DETENZIONE DI ANIMALI

1. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni sua azione;
2. i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, debbono:
 - a. rispettare le norme dettate per la loro tutela, essendo responsabili della loro cura, della loro riproduzione, nonché della custodia, salute, benessere dell'eventuale prole;
 - b. sottoporli a visita medica ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
 - c. accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alla quale appartengono;
 - d. garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
 - e. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale;
3. il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi ad effettuare un controllo delle nascite;
4. il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite, viene effettuato, presso il servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale che provvederà anche all'iscrizione all'anagrafe canina e all'apposizione del sistema di identificazione mediante microchip e negli ambulatori veterinari privati per i cani ed i gatti di proprietà;
5. il Comune deve promuovere piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;
6. chiunque adotta o cede cani in modo ricorrente è sottoposto a controllo periodico da parte degli organi di vigilanza;
7. chi detiene animali che creano, durante le ore notturne, grave disturbo della pubblica quiete, ha l'obbligo di custodia, durante le suddette ore, in idonei locali chiusi o all'interno dell'abitazione;
8. i cani randagi catturati e custoditi presso il canile comunale e/o convenzionato, così come i gatti liberi, non possono essere ceduti per sperimentazione e vivisezione nel rispetto delle norme vigenti;
9. in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione, in osservanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali;

10. gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.

ART.10 – ANIMALI DI PROPRIETÀ NELLE CASE DI RIPOSO

1. Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta autorizzata dai responsabili della struttura, esclusivamente agli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili;
2. a tale scopo, le Direzioni sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità pubblica ed il Servizio Veterinario dell'A.S.P. valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali, prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi;
3. il proprietario dell'animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno;
4. i Servizi interessati dell'A.S.P. competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

ART.11 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni normative e/o del regolamento;
2. è vietato detenere animali in carenti condizioni igienico-sanitarie. Ogni animale deve essere accudito e curato secondo le necessità della specie;
3. è vietato tenere gli animali in spazi angusti;
4. è vietato privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
5. è vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo o in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
6. è vietato tenere permanentemente cani e gatti (o altri animali) in terrazze, balconi o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico;
7. è vietato tenere permanentemente cani e gatti (o altri animali) in rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole anche se poste all'interno dell'appartamento;

8. è vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure eccezion fatta per gli animali definiti pericolosi nel limite di non infliggerli sofferenza;
9. è vietato addestrare animali domestici ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica;
10. è vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
11. è vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo;
12. è vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie o intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc. la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma;
13. viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente;
14. è vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei;
15. i contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
16. è vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo;
17. è vietato trasportare animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali;
18. è vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione a motore;
19. è vietato separare i cuccioli dalla madre prima dei 60 giorni e nel caso di cani, gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non iscritti all' Anagrafe Canina e identificati con l'inserimento del microchip;
20. è vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento;

21. il Comune, si fa portatore del divieto di vendita e dell'uso dei collari elettrici e del rispetto delle disposizioni della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa;
22. è vietato allevare animali da pelliccia, tranne per uso di affezione, su tutto il territorio comunale;
23. è vietato tagliare la 1° falange del dito dei gatti e operare la devocalizzazione;
24. è vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici;
25. è vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo;
26. è vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli.

ART.12 - ANIMALI DA COMPAGNIA

1. Gli animali da compagnia che vivono in libertà, non possono essere usati a scopo di sperimentazione;
2. è fatto obbligo ai proprietari di cani, agli allevatori e detentori di cani a scopo di commercio di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune. Tali soggetti sono tenuti all'iscrizione entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano in possesso.

ART.13 - ANIMALI PERICOLOSI

1. La vigente normativa sugli animali pericolosi, contenuta nell'art.6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 relativa alla "Convenzione di Washington" (modificata dall'art.5 del D.L. 12 gennaio 1993 n.2 convertita con modificazioni dalla Legge 13 marzo 1993 n.59 e da ultimo modificata nuovamente dall'art.4 comma 13 Legge 9 dicembre 1998 n.426, dal D.lg. 18 maggio 2001 n.275 e dalla Legge 3 Luglio 2003 n.159), vieta la detenzione degli esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi;
2. chiunque contravviene al comma precedente è punito con le sanzioni penali di cui al comma 5 dell'art.6 della Legge 7 febbraio 1992, n.150 e successive modifiche ed integrazioni;
3. tale divieto non si applica nei confronti dei circhi dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4 comma 2 della L.150/92 nota come "Commissione scientifica CITES". Tale Commissione scientifica CITES, in data 10 maggio 2000, ha emesso il documento di individuazione dei "Criteri per il mantenimento di animali

nei circhi e nelle mostre viaggianti". Ne consegue che, allo stato, nessun circo/spettacolo viaggiante è legittimato alla detenzione di animali pericolosi se non dietro apposita "dichiarazione di idoneità" rilasciata in conformità ai suddetti criteri e, comunque, detenendo gli animali in condizioni non contrastanti con gli stessi;

4. in riferimento alle disposizioni normative contenute nelle seguenti Leggi n.150/1992, n.426/1998, n.59/2003, n.213/2003, è vietato a chiunque commerciare e detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi;
5. il Prefetto, con provvedimento motivato, può autorizzare in via temporanea la detenzione di tali animali pericolosi, previa verifica effettuata dal Veterinario Responsabile dell'A.S.P. di competenza dell'idoneità delle strutture di detenzione, al fine di garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

ART.14 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in essere qualsiasi forma di maltrattamento, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di sanità e sicurezza pubblica che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie;
2. in caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi al competente ufficio.

ART. 15 - ABBANDONO DI ANIMALI

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale domestico o appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico;
2. chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo;
3. è vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia;
4. è vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui;

5. è vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose;

ART.16 - DETENZIONE DI CANI OD ALTRI ANIMALI IN PROPRIETÀ CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA O CON ALTRA PROPRIETÀ PRIVATA

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

ART.17 - TRASPORTO DI CANI O DI ALTRI ANIMALI DI AFFEZIONE SU AUTOVEICOLI

1. Il trasporto di cani o di altri animali da affezione su autoveicoli deve essere conforme alle norme previste dal Codice della Strada vigente;
2. si devono adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi;
3. il conducente deve comunque assicurare all'animale:
 - a. areazione del veicolo;
 - b. in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste;
4. deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere;
5. devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale;
6. I trasporti a fini commerciali devono essere conformi al regolamento C.E. N.1/2005.

ART.18- AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere animali;
2. si escludono dall'applicazione del comma 1 le operazioni di derattizzazione e disinfestazione effettuate dal Comune eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate;

3. qualsiasi medico veterinario, operante sul territorio comunale, è tenuto a segnalare agli uffici incaricati ogni diagnosi certa o “presunta” di avvelenamento di animali.
4. chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose deve segnalarlo oltre che ai soggetti previsti dalla legge anche all’Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati;

ART.19 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

1. Gli Enti gestori dei servizi di trasporto pubblico possono consentire l’accesso degli animali, in particolare di quelli d’affezione, sui mezzi operanti nel Comune di Sciacca;
2. per i cani sui mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola mentre per i gatti è obbligatorio il trasportino;
3. temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari;
4. il trasporto pubblico per gli animali dovrà essere gratuito;
5. il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura;
6. i cani che accompagnano le persone non vedenti dovranno essere sempre ammessi sui mezzi di trasporto pubblico, taxi compreso;
7. non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie di comprovata pericolosità.

ART.20- DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI

1. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell’accattonaggio. E’ altresì vietato utilizzare, in ambienti o luoghi

pubblici, animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà, per la pratica dell'accattonaggio;

2. è vietato su tutto il territorio del Comune, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti;
3. oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 e 2 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali ad Associazioni di volontariato animalista o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

ART.21 -DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del soggetto responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità;
2. al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti;
3. le indicazioni riportate nei commi 1 e 2 valgono anche per le attività di derattizzazione o disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

ART. 22 - SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI

1. Gli spettacoli, o gli intrattenimenti pubblici e/o privati non vietati, effettuati con animali con o senza scopo di lucro (che prevedono in maniera totale o parziale l'utilizzo di animali sia appartenenti a specie domestiche che esotiche), sono soggetti alle leggi e regolamenti vigenti sulla tutela della fauna ed alle prescritte autorizzazioni commerciali e sanitarie, nonché ai

pareri della Commissione Comunale di pubblico Spettacolo e della commissione prefettizia di Vigilanza (CPV);

2. sono consentite le manifestazioni promosse da Associazioni, aventi finalità animaliste e zoofile di volontariato, organizzate al fine di favorire l'adozione di animali ospiti di strutture di ricovero o per sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa ed alla tutela degli animali;
3. per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 2 le Associazioni dovranno richiedere al Comune la necessaria autorizzazione e dovranno acquisire il parere del servizio veterinario dell'ASP;
4. quanto disposto dall'art.22 comma 1 del presente regolamento è consentito esclusivamente ai circhi nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES. In particolare debbono essere rispettati i seguenti criteri CITES:
 - a. ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco ed insostituibile;
 - b. i criteri di seguito indicati si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o comunque operi nel territorio ovvero a qualsiasi attività che preveda animali per lo spettacolo:
 - c. in ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
 - d. in ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie ed il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
 - e. ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario;
 - f. ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure debbono essere altresì disponibili le relative qualifiche professionali;
 - g. per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Per gli esemplari ospitati debbono essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A della CITES;

- h. il mantenimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività;
- i. le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli animali che devono essere individualmente riconoscibili;
- j. nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione e cessione di esemplari, le eventuali nascite e i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES ed ogni altra documentazione necessaria ai sensi delle normative vigenti;
- k. tale registro deve essere disponibile ed a disposizione degli organi di vigilanza;
- l. ogni esemplare ospitato deve essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES;
- m. ogni struttura deve predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Gli alimenti debbono essere conservati in luoghi idonei allo scopo;
- n. gli animali debbono essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi sottrarre liberamente alla vista del pubblico. Inoltre gli animali debbono avere a disposizione strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse. Le strutture di mantenimento debbono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati;
- o. ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie;
- p. i metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia;
- q. le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga; degli esemplari ospitati;
- r. gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità per lo spettacolo.

ART 23- ESPOSIZIONE DI ANIMALI

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali (tranne quelle promosse in collaborazione con il Comune per la lotta al randagismo), con parere favorevole del Servizio Veterinario, sono soggette ad autorizzazione da parte del Comune;
2. gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture così come previsto dalle norme vigenti in materia.

ART.24.- SMARRIMENTO, RINVENIMENTO, AFFIDO

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia alle autorità preposte (servizio veterinario, Ufficio comunale, ecc.);
2. chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Ufficio Comunale preposto per la regolarizzazione dell'iscrizione all'anagrafe canina e per controlli di legge. Le femmine in allattamento non devono essere separate dalla prole in nessun caso;
3. chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. che provvederanno a informare il Servizio Veterinario dell' ASP competente per territorio per i provvedimenti del caso o a veterinario libero professionista per le cure del caso;
4. non possono essere dati animali in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.

ART.25 - FUGA, CATTURA, UCCISIONE DI ANIMALI

1. La fuga di un cane pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata all'ufficio comunale preposto per i provvedimenti di competenza;
2. la soppressione degli animali randagi detenuti in canili è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità giusto art. 2 c. 6 L. 281/1991.

ART.26 - PET-THERAPY

1. Il Comune di Sciacca, in conformità al DPCM 28.02.2003, promuove nel suo territorio la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy;

2. l'educazione di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy deve essere effettuata soltanto da parte di persone con competenze specifiche accertate dalla Commissione accreditata presso il Ministero della salute;
3. ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali e di terapie assistite dagli animali è vietata l'utilizzazione di animali che possono da tale attività ricevere stress;
4. tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi.

ART 27.-ALLEVAMENTO E VENDITA

1. L'apertura di attività economiche riguardanti la vendita di animali da compagnia e l'attivazione di impianti per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali devono essere registrate presso gli uffici comunale preposti;
2. il titolare dell'attività deve dotarsi di registro di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, che deve essere tenuto regolarmente e costantemente aggiornato;
3. gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture che abbiano i requisiti previsti dalla L. 116/92 ed essere inoltre provvisti di acqua e di cibo a seconda della specie;
4. lo spazio destinato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla sua mole, carattere e razza al fine di evitargli sofferenze fisiche e psicologiche;
5. non vendere o esporre animali che non si presentano in buono stato di salute;
6. l'esposizione non può prolungarsi oltre l'orario di apertura dell'attività;
7. l'esposizione di volatili negli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dagli agenti atmosferici, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni di legge, posizionate ad almeno un metro da terra.
8. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, protetti dagli agenti atmosferici, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari;
9. nel caso in cui l'attività riguardi i volatili le dimensioni delle gabbie non debbono avere dimensioni inferiori a quanto previsto dal D.L.gs 116/92;

10. nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa;
11. non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 18;
12. la vendita di cani e gatti, può avvenire solo dopo 60 giorni, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e secondo certificazione veterinaria;
13. è vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

ART. 28 - INUMAZIONE DI ANIMALI

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili all'uomo ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009;
2. il Comune di Sciacca può concedere, ai sensi della normativa regionale vigente, appositi terreni recintati in comodato d'uso finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali, previa acquisizione di un certificato medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

TITOLO IV – CANI

ART.29 - ANIMALI DA AFFEZIONE

1. La Regione Siciliana con la legge n.15/2000, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi, sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo;
2. agli adempimenti previsti dalla legge, provvedono la Regione, le Province regionali (o liberi consorzi di comuni), i Comuni singoli o associati, le Aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste;
3. il Regolamento esecutivo dell'art.4 della legge regionale, pubblicato sulla GURS n. 15 del aprile 2007, individua le modalità di applicazione per i casi nei quali la legge regionale rimanda specificamente al regolamento di attuazione, definendo gli schemi di convenzione che possono essere adottati dai Comuni per la custodia degli animali e le diarie giornaliere rimborsabili alle Associazioni, sono stati altresì individuati i requisiti per la costruzione dei rifugi pubblici e privati, è stato definito un protocollo di intervento per la sterilizzazione dei cani randagi delle colonie feline, sono state infine aggiornate le sanzioni alle violazioni della legge regionale.

ART.30 -ANAGRAFE REGIONALE CANINA

1. L'anagrafe canina regionale è una banca dati dei cani iscritti all'Anagrafe ed identificati con il microchip, alimentata dalle singole anagrafi territoriali dei Servizi Veterinari delle ASP della Sicilia e dagli Ambulatori Veterinari accreditati. L'accesso alla ricerca cani permette di rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino;
2. l'iscrizione del cane all'Anagrafe canina, oltre a rendere più facile la restituzione del cane al proprietario, rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni e favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali;

3. il proprietario o detentore di un cane, di età non inferiore a 60 giorni, deve provvedere a far identificare e registrare l'animale presso il servizio veterinario dell'ASP o presso gli Ambulatori veterinari accreditati;
4. chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a 60 giorni verifica, al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto all'anagrafe canina ed identificato con trasponditore;
5. chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a 60 giorni non iscritto all'anagrafe canina deve provvedere all'immediata iscrizione.

ART.31 - MODALITÀ PER CESSIONE O PERDITA DELLA PROPRIETÀ DEGLI ANIMALI

1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende sanitarie locali competenti per territorio:
 - a. la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
 - b. il cambio della propria residenza;
 - c. la morte dell'animale;
 - d. la scomparsa o il furto dell'animale.
2. gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal loro verificarsi;
3. la denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario;
4. in caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende sanitarie locali;
5. l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1;
6. il proprietario che intende rinunciare alla proprietà dell'animale, non potendolo dare in carico al Comune, deve presentare formale istanza in tal senso presso l'Ufficio preposto del Comune e provvedere alla futura collocazione dell'animale presso un altro privato o presso strutture di accoglienza che possano garantirne il benessere. Ogni eventuale onere conseguente al passaggio di proprietà ed al successivo mantenimento dell'animale, fatti salvi accordi di diversa natura o contesti sociali particolari, sarà a carico del proprietario o di eredi che intendono avvalersi del diritto di rinuncia. In caso di indigenza del proprietario, dopo la

rinuncia dello stesso, per il mantenimento del cane si applica la disposizione di cui all'art.9 della L.R. n.15/2000.

ART. 32 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. E' vietato detenere cani in spazi angusti tali da impedire i movimenti di locomozione tipici della specie o in altre condizioni incompatibili con la loro natura, nonché privi dell'acqua e del cibo necessari;
2. è vietato detenere cani senza fornire loro protezione adeguata dalle avversità climatiche ed atmosferiche: la corretta custodia in spazi privati aperti deve essere garantita mediante recinzioni che tutelino il benessere degli animali e la sicurezza pubblica;
3. ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso;
4. ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto;
5. se indispensabile l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale la possibilità di poter raggiungere il riparo, la cuccia ed i contenitori dell'acqua e del cibo e deve disporre di tutto lo spazio consentito dalla lunghezza del cavo e della catena senza alcun impedimento. In tal senso l'area di pertinenza dovrà essere sgombrata da ogni ostacolo che possa rappresentare un pericolo per il libero movimento dell'animale. La catena dovrà essere munita da due moschettoni rotanti ad entrambe le estremità ed il collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare la strozzatura dell'animale o dolorosi disagi.

ART. 33- DIMENSIONI DEI RECINTI E/O TERRAZZE

1. Per i cani custoditi liberi in recinto e/o terrazze in modo continuativo, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri 15 (con il lato minore non inferiore a m. 1,00 per cani di peso fino a 15 kg. e a m. 1,50 per i cani di taglia superiore);
2. ogni recinto o terrazza non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento;
3. ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6: All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

ART. 34- GUINZAGLIO E MUSERUOLA

1. I proprietari dei cani hanno obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, fatte salve le aree individuate dal Comune;
2. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
3. le disposizioni del 1 e 2 comma non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, della guardia di finanza, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

ART.35 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE, LUOGHI PRIVATI

1. Ai cani muniti di guinzaglio, seppur estensibile entro 1.50 metri, o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina;
2. nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola;
3. è vietato l'accesso ai cani, anche se custoditi, all'interno delle aree destinate ai giochi per bambini.

ART.36 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

ART. 37 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI (BAR, RISTORANTI), NEGLI UFFICI E NELLE SPIAGGE

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e

che non creino disturbo o danno alcuno. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate all'animale stesso;

2. i cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno accesso nei modi consentiti dal comma 1 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici che non espongono il divieto d'accesso agli animali;
3. E' vietato ai titolari e/o gestori, negare l'accesso ai cani nel proprio locale o negozio, quando tale divieto non è segnalato dall'apposito cartello all'ingresso;
4. l'accesso degli animali negli Uffici è subordinato alla indicazioni riportate al comma 1;
5. nei tratti di spiaggia adibiti all'accesso degli animali è consentito l'accesso agli animali d'affezione accompagnati dal proprietario o da altro detentore che devono essere muniti di apposito guinzaglio da utilizzare in caso di necessità. In tali aree non dotate di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio i conduttori hanno l'obbligo di dotarsi delle attrezzature utili ad assicurare il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali. In particolare, l'accompagnatore deve avere cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini;
6. la fruizione della spiaggia è disciplinata, inoltre, dalle seguenti prescrizioni:
 - a. possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni; la scheda comprovante l'effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona salute, rilasciata da non più di 60 giorni dal medico veterinario curante, deve essere esibita in fase di controllo dagli organi preposti alla vigilanza;
 - b. sulla spiaggia o durante la permanenza dei cani nello specchio d'acqua antistante deve essere assicurata la presenza ravvicinata del proprietario o detentore per la relativa sorveglianza affinché gli animali non arrechino disturbo al vicinato ne' manifestino aggressività verso le altre persone o animali presenti;
 - c. è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e a femmine in periodo estrale;

- d. le deiezioni solide degli animali sull'arenile devono essere immediatamente rimosse a cura dell'accompagnatore, e le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare;
- e. gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi;

ART.38–OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ED IGIENE DEI LUOGHI FREQUENTATI DAI CANI

1. I proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle deiezioni solide emesse dai loro animali, in modo tale da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo;
2. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide dei propri animali. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci;
3. i proprietari e i detentori dei cani hanno l'obbligo di mantenere gli spazi privati o condominiali frequentati dai propri cani, in condizioni igieniche corrette. A tale scopo, dovranno rimuovere le deiezioni prodotte dagli animali giornalmente, o più frequentemente, qualora determinassero cattivi odori ed inconvenienti igienici dannosi per i vicini o per la collettività;
4. è fatto obbligo il rispetto dell'art.17 della L.R. 15/2000.

ART.39 - CENTRI DI ADDESTRAMENTO-EDUCAZIONE

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Direttore Generale dell'A.S.P;
2. all'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento;
3. i centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 40- ADOZIONE E STERILIZZAZIONE

1. Il Comune può adottare azioni mirate per incentivare le adozioni di cani dai rifugi attraverso la gratuità di alcuni servizi (iscrizione all'anagrafe, sterilizzazione, cure veterinarie, vaccinazione, ecc.);
2. al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, il Comune, d'intesa con i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, le associazioni protezionistiche e animaliste iscritte all'Albo regionale, i medici veterinari liberi professionisti, può stipulare protocolli operativi che prevedono la sterilizzazione dei cani vaganti e delle colonie feline;
3. il comune d'intesa con il servizio veterinario promuove campagne di sterilizzazione gratuita oltre che sui cani vaganti anche sui cani rurali, da pastore;
4. il comune d'intesa con il servizio veterinario promuove campagne di sterilizzazione gratuita per i proprietari ultra sessantacinquenni titolari di pensione sociale e i cittadini indigenti;
5. il comune d'intesa con il servizio veterinario promuove campagne di sterilizzazione sui cani patronali.

ART. 41 - CANE DI QUARTIERE O LIBERO ACCUDITO

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Sciacca riconosce e promuove la figura del cane libero accudito o cane di quartiere” che è un “cane di tutti”, ovvero un cane libero accudito dalla cittadinanza, rispettato e riconosciuto come bene comune;
2. le associazioni animaliste o i privati cittadini possono adottare un randagio o un cane recluso in un canile proponendo all'Ufficio comunale competente ed al Servizio veterinario dell' ASP il riconoscimento dei singoli cani dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento;
3. i cani liberi accuditi o di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario dell'Azienda Asp competente per territorio o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con l'Azienda Asp territorialmente competente;
4. i cani liberi accuditi o di quartiere dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip e portare una medaglietta ben visibile dove deve

essere chiaramente indicata “cane libero accudito”, recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell’animale;

5. i cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio veterinario Azienda Asp competente per territorio o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio veterinario dell’Azienda Asp territorialmente competente;
6. qualunque denuncia di aggressione o danni a persone e cose provocate dal cane libero accudito, andrà corredata da testimonianze scritte, referti medici e in generale prove che dimostrino che il danno denunciato sia stato effettivamente provocato da uno dei cani liberi accuditi del Comune.

ART. 42 - SOMMINISTRAZIONE DI CIBO A CANI RANDAGI

1. Le associazioni o gruppi di cittadini, che somministrano cibo ai cani, hanno l’obbligo di rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti provvedendo alla pulizia della zona dove i cani sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua;
2. al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, le associazioni o i cittadini che somministrano cibo ai cani, hanno l’obbligo di segnalare all’ufficio Comunale competente la presenza di un branco di cani superiore a n.2 esemplari;
3. la somministrazione di cibo deve essere evitata nel caso di presenza di un branco superiore a n.2 esemplari e/o in prossimità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica.

ART. 43 - COMPITI DELLE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE REGistrate E RICONOSCIUTE

1. I volontari animalisti di associazioni iscritte al Registro regionale DPRS 15/2000, in ottemperanza al D.A. 13/12/2007, dovranno vigilare nel territorio per il controllo del fenomeno del randagismo e relazionare alle istituzioni preposte;
2. compito preminente delle Associazioni animaliste, è quello di incentivare gli affidi, anche coordinandosi con le Associazioni che operano a livello nazionale provvedendo, se è il caso, a trasferire i cani in rifugi anche di altre province o regioni gestiti dalle stesse associazioni ai fini dell’adozione;

3. monitorare il territorio ai fini del controllo del randagismo segnalando la presenza di branchi pericolosi per la pubblica incolumità o di branchi superiori a n.3 esemplari;
4. segnalare agli uffici preposti i cittadini che non hanno ancora identificato e iscritto all'anagrafe canina i propri cani;
5. incentivare il controllo delle nascite informando i proprietari di cani rurali e da pastore della sterilizzazione gratuita dei propri cani;
6. incentivare il controllo delle nascite informando i proprietari ultra sessantacinquenni titolari di pensione sociale e i cittadini indigenti della sterilizzazione gratuita dei propri cani;
7. le predette associazioni, al fine di incentivare le adozioni, predispongono dei siti informatici mettendo in rete le foto e le caratteristiche morfologiche dei cani ricoverati nei rifugi con invito all'adozione;
8. invitano i proprietari di cani ad iscriverli all'anagrafe canina e a sterilizzarli nel caso in cui non siano nelle condizioni di accudire eventuali cucciolate.

TITOLO V – GATTI

ART. 44- DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti;
2. per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, non inferiore a tre, che vivono in libertà e su spazi pubblici e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello;
3. la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.

ART. 45- TUTELA DEI GATTI LIBERI

1. I gatti di “colonia felina” che vivono nel territorio comunale sono da considerarsi equiparati al Patrimonio indisponibile dello Stato;
2. i gatti di proprietà, qualora lasciati liberi di vagare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

ART. 46- CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTARI/E

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista;
2. chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta all’ Ufficio comunale per la tutela degli animali, in caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Servizio Veterinario dell’ASP;
3. alla/al gattara/o deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale. L’accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo tra le parti e qualora necessario con l’ausilio dell’Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.);
4. la cattura dei gatti liberi per la cura e la sterilizzazione potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione comunale.

ART.47- COLONIE FELINE

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Sciacca che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dagli artt. 544-bis e ter del Codice Penale;
2. le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune e trasmesse per conoscenza al Servizio Veterinario ASP;
3. le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati su parere del Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

ART. 48 - ALIMENTAZIONE DEI GATTI

1. I/le gattari/e dovranno fornire un'equilibrata alimentazione e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di alimenti non consumati, purché commestibili, da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo;
2. i/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VI – PICCOLA FAUNA

ART.49 - TUTELA DELLA PICCOLA FAUNA

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
2. le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a. le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b. le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c. tutti i mammiferi (ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157/92, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle fogne);
 - d. gli uccelli
 - e. crostacei di specie autoctone;
 - f. le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee, ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone;
3. sono vietati l'uccisione, il ferimento, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui ai commi 2, fatte salve le deroghe per gli enti autorizzati;
4. la tutela è estesa anche alle uova ed alle forme giovanili delle specie animali elencate al comma 2.

TITOLO VII – VOLATILI

ART. 50 - DETENZIONE DI VOLATILI ORNAMENTALI

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, debbono essere tenuti possibilmente in coppia. In gabbia le stesse non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia debbono essere sempre riforniti;
2. le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali;
3. agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 alle 17 del pomeriggio;
4. l'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.
5. le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta;
6. è obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore;
7. le dimensioni minime delle gabbie, quando non sono normate, devono essere compatibili con le norme e col benessere degli animali;
8. quando i volatili vengono tenuti in gruppo, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli;
9. per quanto riguarda i volatili analoghi per tipologia e dimensione a quelli descritti nelle direttive dell'istituto nazionale per la fauna selvatica dell'11 marzo 1996, le gabbie da detenzione e da trasporto non devono essere di dimensioni inferiori alle dimensioni stabilite dall'ISPRA;
10. le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
 - a. nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore;
 - b. per il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario;
 - c. ai volatili allevati per la produzione di alimenti, per i quali valgono le norme specifiche.

ART. 51 - DETENZIONE DI ANIMALI ACQUATICI

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici;
2. gli animali acquatici devono essere tenuti almeno in coppia, preferibilmente dello stesso sesso e comunque sempre in considerazione delle compatibilità di genere ed etologiche;
3. non è consentita l'esposizione a fini di spettacolo di animali acquatici;
4. è assolutamente vietato:
 - a. lasciare animali acquatici vivi in vasche con condizioni ambientali non conformi alle esigenze ecologiche della specie;
 - b. conservare animali acquatici vivi a contatto del ghiaccio;
 - c. conservare o vendere ittiofauna viva non immersa nell'acqua con ossigenatore;
 - d. mantenere crostacei vivi in vasche non adeguate. La lunghezza del contenitore deve essere sei volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande in esso contenuto. In vasche con più di due esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 20% per ogni animale aggiunto;
 - e. tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

ART. 52 – CONTROLLO DEI COLOMBI LIBERI URBANI

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a. pulizia e disinfestazione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b. interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi ecc.);
2. ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali;
3. è possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 50 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e

- precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi;
4. l'alimentazione dei colombi, in ogni caso, su suolo privato e pubblico deve essere somministrata in quantità tale da non richiamare un numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali, deve altresì garantire la pulizia del luogo di somministrazione, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari;
 5. l'A.S.P., anche in collaborazione con associazioni animaliste e zoofile, attivano programmi diretti allo studio delle popolazioni di colombi liberi urbani, intesi ad evitare un'indiscriminata proliferazione degli stessi;
 6. le azioni di contenimento del numero dei colombi in libertà non possono essere esercitate con metodi cruenti.

TITOLO VIII – EQUIDI

ART. 53 – EQUIDI

1. Oltre a quanto previsto al precedente titolo III, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle seguenti dimensioni minime: lato pari ad almeno il doppio dell'altezza al garrese e comunque non meno di metri 3,00 x 3,00 per i cavalli e di 2,80 x 2,80 per i pony aumentate a metri 3,00 x 4,00 per fattrici con redo; altezza pari almeno al doppio dell'altezza al garrese. Inoltre si deve garantire, in tutti gli allevamenti, la possibilità per l'animale di sporgere dal box con la testa e di vedere altri cavalli;
2. è fatto divieto di tenere gli equidi legati in posta, tranne, temporaneamente, in occasione di concorsi. L'interno del riparo deve avere comunque un fondo di terra e paglia e non di sabbia, non scivoloso e non in pendenza;
3. possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime solo nel caso in cui l'equide disponga giornalmente di spazi ulteriori;
4. qualora gli equidi siano allevati in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o struttura coperta con fondo in terra, paglia o truciolo, chiusa almeno su tre lati. Devono, inoltre, avere sempre acqua fresca a disposizione ed essere nutriti in modo soddisfacente con alimenti idonei;
5. è vietato accorciare il fusto dei cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, salvo che ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso si cessione dello stesso ad altri. Lo zoccolo deve essere ben pareggiato e/o ferrato in modo da ottenere l'appiombato e non si devono attuare artifici che creino inutili sofferenze all'animale;
6. agli equidi tenuti nei box e che non praticano una regolare attività sportiva deve essere data la possibilità di effettuare una adeguata sgambatura con frequenza almeno giornaliera, salvo condizioni atmosferiche avverse;
7. gli equidi non dovranno essere sottoposti a nessun tipo di sforzo eccessivo in relazione ad età, stato di salute e condizione fisiologica (es. cavalle gravide o con redo);
8. gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati e asciugati quando non lavorano;
9. le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di uno spazio all'aperto che soddisfi le necessità biologiche dell'equide;

10. per ulteriori disposizioni basarsi sul codice per la tutela e gestione degli equidi.

TITOLO IX – ANIMALI ESOTICI

ART. 54 – ANIMALI ESOTICI.

1. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria nazionale e della convenzione di Washington (CITES).

ART. 55 - TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale;
2. autorizzazione alla detenzione:
 - a. i detentori di animali esotici, di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione, al Sindaco del Comune in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ASP, territorialmente competente;
 - b. la domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l’identificazione degli animali e ne dimostrino la provenienza, sentito il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della Legge n. 150/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. l’autorizzazione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al detentore, a qualsiasi titolo, dell’animale;
 - d. la domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata dal detentore entro 10 giorni dalla nascita dell’animale in stato di cattività;
 - e. i nuovi detentori, devono essere altresì preventivamente autorizzati con le medesime modalità indicate dal comma 2 lettera a e b del presente articolo;
 - f. i detentori degli animali, devono altresì denunciare, entro 10 giorni, ai Servizi veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale, che provvederanno a comunicarlo agli organi competenti, dove l’animale è detenuto, la morte o l’alienazione per qualsiasi causa;
 - g. in caso di smarrimento dell’animale il possessore dovrà darne immediata comunicazione.
 - h. Gli animali di cui all’allegato a) del Decreto Interministeriale 19.04.1996, se non già regolarmente detenuti e acquisiti, prima dell’entrata in vigore del su indicato Decreto interministeriale, non possono a nessun titolo essere autorizzati;

3. registrazione di carico e scarico:

- a. sono tenuti alla detenzione e compilazione del registro di carico e scarico, tutti coloro che, in qualsiasi modo o forma eserciti lo sfruttamento commerciale di animali. Per sfruttamento commerciale, si intende qualsiasi forma di vendita, locazione, permuta o scambio;
- b. l'esposizione e la detenzione ai fini non commerciali, in luoghi aperti al pubblico degli animali (es: bar, ristoranti, mercati ecc.), non è consentita con esclusione delle esposizioni ai fini scientifici e didattici, che in ogni caso devono essere autorizzate;
- c. è fatto divieto detenere gli animali in luoghi e strutture diverse da quelle autorizzate. Eventuali spostamenti degli animali, potranno avvenire solo utilizzando idonei contenitori atti a garantire il benessere dell'animale, nonché la salute e l'incolumità pubblica;
- d. i ricoveri e/o aree destinate agli animali debbono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e fornire garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone;
- e. i mezzi di trasporto degli animali utilizzati per mostre itineranti, devono essere autorizzati secondo quanto previsto dal D.P.R. 8.02.1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. autorizzazioni al commercio:

- a. L'Allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui ai precedenti articoli, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui si svolge l'attività, previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio;
- b. l'Autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicati nella domanda;
- c. in caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire, la relativa comunicazione, al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'Az. ASP, entro 30 giorni;
- d. chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge 150/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO X° DISPOSIZIONI FINALI

ART.56 - ISTITUZIONE NUCLEO DI VIGILANZA E COORDINAMENTO AREE

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento:
 - a. gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASP e le Guardie Zoofile delle Associazioni di volontariato;
2. L'ufficio tutela animali del Comune, di concerto con il Comandante della Polizia Municipale, e il servizio veterinario competente per territorio, annualmente, organizzano e programmano l'attività di intervento di vigilanza in materia di animali d'affezione in ambito comunale, avvalendosi della collaborazione della Guardie zoofile e ambientali operanti in ambito comunale, le Guardie del corpo forestale della regione in ambito rurale e del supporto tecnico del servizio veterinario;
3. la richiesta d'intervento della Polizia di Stato viene richiesto se necessario.

ART. 57 - SANZIONI

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento statale e le sanzioni previste dalle leggi statali, regionali o da altri regolamenti in vigore ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni al presente regolamento;
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo.
3. per le violazioni degli art. 30, 31 e 38 del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui alla Legge Regionale 15/2000 modificata dal DPRS 7/2007;
4. gli importi delle sanzioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio comunale;
5. al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale (e/o associazioni zoofile volontarie in possesso di decreto prefettizio) provvede alla redazione ed

alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative presso scuole, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.”

ARTICOLO 57 BIS - DEFINIZIONE DELLE SANZIONI

1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 150,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento: articolo 9 comma 3 e 7; articolo 16, articolo 19 comma 2 e 7, articolo 24 comma 1; articolo 32 comma 3 e 4; articolo 34 comma 1 e 2; articolo 35 comma 3;
2. si applica la sanzione da un minimo di Euro 100, 00 ad un massimo di Euro 300,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 15 comma 3 e 4; articolo 12 comma 2; articolo 17; articolo 23 comma 1; articolo 25 comma 1, articolo 27 comma 2, articolo 32 comma 5; articolo 33 , articolo 37 comma 5 e 6; articolo 45 comma 2;
3. si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 11, articolo 13 comma 3 e 4, articolo 15 comma 5 ; articolo 20 comma 1 e 2, articolo 21, articolo 27 comma 3,4,5,6,7,8,11; articolo 33 , articolo 37 comma 5 e 6; articolo 45 comma 2;
4. si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di euro 498,00 per la violazione dei seguenti articoli: articolo 3 comma 8; 18 comma 1, articolo 14, articolo 15, articolo 18 comma 1, articolo 24 comma 4, articolo 27 comma 12, 13; articolo 32 comma 1 e 2 ; articolo 49 comma 3; articolo 52 comma 2; articolo 53;
5. il ricavato delle sanzioni dovrà essere utilizzato principalmente per le finalità di cui all’art. 2.

ART. 58 - COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste, sia quelle iscritte all’Albo regionale che quelle non iscritte all’Albo regionale ma riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento;
2. Dopo l’approvazione del presente regolamento viene costituita una Commissione consultiva così composta:
 - a. Il Sindaco o suo Delegato;
 - b. Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
 - c. il Responsabile dell’ufficio comunale competente;

- d. un rappresentante o suo delegato per singola Associazioni animalista operante a livello locale o provinciale in possesso di decreto prefettizio di Guardia Zoofila Volontaria;
 - e. un rappresentante o suo delegato per singola Associazioni animalista operante a livello locale;
 - f. un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste;
 - g. un rappresentante dell'Ufficio Diritti degli animali (UDA) se esistente;
3. la Commissione di cui sopra, ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.59 - INCOMPATIBILITÀ E RINVIO DINAMICO

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali;
- 2. le norme del regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statati e regionali.

ELENCO NON ESAUSTIVO LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

DPR 08/02/1954 n. 320 attuazione del Regolamento di Polizia veterinaria

Legge 14/08/1991 n. 281 legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Legge Regionale 03/07/2000 n. 15 Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo

Decreto Presidenziale Regionale 12 gennaio 2007, n. 7 Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Decreto Assessoriale sanità Regione Siciliana 13 dicembre 2007. - Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.

Ordinanza Ministero della salute 14 gennaio 2008 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Circolare Assessorato Regionale Sanità 16/10/2000 n. 1033: Direttive della L.R. 15/2000

O.M. 03/03/2009 in materia di aggressività dei cani

Ordinanza 18 dicembre 2008 concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche di bocconi avvelenati

Decreto legislativo 27/01/1992 n. 116 in materia e tutela degli animali a fini della sperimentazione;

Decreto Min. San. 14/10/1996 Norme in materia di affidamento dei cani randagi

Art. 672 C.P. animali incustoditi pericolo per l'incolumità pubblica

Art. 727 C.P. maltrattamento di animali

Art. 659 C.P. Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

Art. 844 C.C. Immissioni Illecite

Art. 2052 C.C. Danno cagionato da animali

Legge 20/07/2004 n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché d'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Inserimento al titolo IX° del libro II° del Codice Penale – Titolo IX° bis – delitti contro il sentimento per gli animali .

Testo unico Leggi sanitarie Art. 216 – attività che producono esalazioni insalubri

Decreto Presidenziale Regionale 27 giugno 2002, n. 15. Regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008 Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.

Legge n.689 del 24.11. 1981 e suc. modif. ed integrazioni. in materia di depenalizzazione

Legge n.157 dell'11.02.1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Legge n.426 del 09.12.1998 "Nuovi interventi in campo ambientale"

Legge n.434/1998 Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo;

Decreto Ministeriale 23 marzo 2007 -Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali;

Circolare regionale Assessorato Sanità n.1244 del 16.07.2008 - sistemi informativi – disposizioni. **Relazione** del servizio veterinario dell'ASP di Agrigento - Distretto di Sciacca servizio IAPZ